


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 460/10<sup>a</sup>

1<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente

Consiglio regionale della Calabria

Sede

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 25600 del 10/9/2019

Classificazione 2,5

Disegno di legge recante : "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24" di iniziativa dei Consiglieri: On. Mirabello, On. Greco, On. Giudiceandrea.

Articolo 1

*Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24*

1. Alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-bis

«Articolo 6-bis

*Liquidazione coatta amministrativa*

1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.
2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori. Può essere nominato commissario liquidatore anche chi abbia ricoperto la carica di commissario straordinario del Consorzio.

3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'art. 214 della legge fallimentare.
4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.
5. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.
6. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.
7. Al commissario liquidatore spetta un compenso pari a quello del commissario liquidatore per come determinato dal Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore ad euro 2.500,00.
8. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'art. 7 del Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore ad euro 500,00 per tutta la durata della procedura.
9. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.
10. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 194 e seguenti del r.d. n. 267/1942, in quanto compatibili».

## Articolo 2

### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in complessivi euro 5.000,00 per l'annualità 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021

## Articolo 3

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Reggio Cal. 10/09/19

F.to

On. Mirabello

On. Greco

On. Giudiceandrea

## Relazione descrittiva

La presente legge è espressione dell'esigenza di apprestare un quadro normativo puntuale ed esaustivo della disciplina della crisi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (d'ora in avanti "CORAP" o "Consorzio"), che tuteli l'interesse tanto dei creditori quanto dei consorziati; nonché, ed *in primis*, l'interesse pubblico che è all'origine dell'istituzione dell'ente.

La legge individua nella liquidazione coatta amministrativa, di cui al r.d. n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare), lo strumento che meglio si presta al raggiungimento di detto obiettivo. La liquidazione coatta amministrativa, invero, rappresentando una forma di attuazione coattiva della responsabilità patrimoniale del debitore, assicura adeguata tutela ai creditori concorsuali, che andranno soddisfatti all'interno della stessa secondo il principio della *par condicio creditorum*; al contempo, la natura amministrativa della procedura consente di contemperare al meglio tale interesse con quello collettivo al buon andamento della PA. Non è un caso, d'altra parte, che la l.c.a. sia l'unica procedura concorsuale applicabile agli enti pubblici economici (qual è, appunto, il CORAP); così come non è un caso che l'art. 15 della l. n. 98/2011 abbia generalizzato tale strumento, estendendolo a tutti gli enti sottoposti al controllo dello Stato. L'impossibilità di applicare in via analogica tale ultima disposizione, in uno con il principio in virtù del quale è la legge che determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (cfr. art. 2 legge fallimentare), hanno reso necessaria l'emanazione della presente legge.

La disciplina ricalca in più punti quella recata dalle disposizioni contenute negli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare (che peraltro vengono anche richiamate, nei limiti della compatibilità e ove non diversamente disposto, quali norme di chiusura del sistema). Le uniche eccezioni, giustificate dalla natura del Consorzio, riguardano le regole in punto di compenso spettante agli organi della procedura (che in effetti è aspetto non regolato dalla disciplina fallimentare) e la norma in tema di effetti del subentro del commissario liquidatore nei contratti ad esecuzione continuata e periodica; disposizione, quest'ultima, che si allinea alla nuova impostazione assunta in materia dal nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (art. 179 richiamato, per la liquidazione coatta amministrativa, dall'art. 304).

Viene poi stabilito che può essere nominato commissario liquidatore anche chi abbia in precedenza rivestito la carica di commissario straordinario del Consorzio: norma che si giustifica con l'obiettivo di aumentare l'efficienza della procedura, attraverso l'efficacia dell'opera dell'organo tecnico della medesima, secondo una impostazione già seguita nelle procedure di concordato preventivo e di fallimento (dove non di rado il commissario giudiziale della prima viene nominato curatore della seconda).



Consiglio regionale della Calabria

## RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Disegno di legge "*Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24*"

### Sintesi delle disposizioni finanziarie:

L'articolo 1 modifica le disposizioni dettate dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 mediante l'introduzione dell'articolo 6 bis nella legge regionale 24/2013 che, come esplicitato nella relazione descrittiva, individua la situazioni di crisi aziendale in presenza delle quali vien disposta la liquidazione coatta amministrativa del CORAP nonché le modalità di effettuazione della stessa.

Specificamente, si dispone:

- al comma 1 dell'art.6 bis, che in caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Regione possa disporre la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP. Tale norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- al comma 2, dell'art.6 bis, che con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri. Tale disposizione comporta oneri a carico del Bilancio regionale solo ove dalla procedura di liquidazione non residuino disponibilità liquide. Gli oneri eventuali connessi a tale disposizione sono specificati nei successivi commi 7 e 8 di seguito dettagliati;
- al comma 3 dell'art.6 bis viene individuato il momento della cessazione delle funzioni degli Organi del Consorzio. Pertanto la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- ai commi da 4 a 6 dell'art.6 bis sono dettate disposizioni in ordine alle attività che il Commissario liquidatore deve effettuare al fine di portare avanti la liquidazione coatta amministrativa. Tali statuizioni sono di carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico del Bilancio regionale;

- al comma 7 dell'art.6 bis viene disciplinato il compenso del commissario liquidatore determinato in base al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. Viene, altresì, precisato che tale oneri sono a carico della gestione liquidatoria del Consorzio, ma che, qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, nella misura massima complessiva, di euro 2.500,00 da sostenersi una tantum;
- al Comma 8 dell'art.6 bis viene disciplinato il compenso ai componenti del comitato di sorveglianza determinato in base al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. Viene, altresì, precisato che tale oneri sono a carico della gestione del Consorzio, ma che, qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, nella misura massima di euro 500,00 cadauno. L'onere complessivo, tenuto conto che i componenti del comitato di sorveglianza sono pari al numero massimo di 5, sarà quindi pari a euro 2.500,00, da sostenersi una tantum;
- il comma 9 dell'art.6 bis detta disposizioni di carattere ordinamentale in quanto, relativo alle modalità di approvazione del Bilancio finale di liquidazione;
- il comma 10 dell'art.6 bis, infine, contiene una clausola di rinvio alla normativa statale (articoli 194 e seguenti del r.d. n. 267/1942), in quanto compatibile. Anche quest'ultima disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'art. 2 è la norma finanziaria e prevede, alla luce di quanto su indicato che gli eventuali oneri a carico del Bilancio regionale siano determinati, solo in caso di mancanza di disponibilità liquide del CORAP, nella misura massima di euro 5.000,00 (euro 2.500,00 per il compenso del Commissario liquidatore e euro 2.500 per il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza- massimo 5) da sostenersi una tantum.

L'art. 3 disciplina l'entrata in vigore della legge

## TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI ONERI FINANZIARI

### SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
1	Oneri pari alla misura massima di euro 5.000,00
2	Disposizione finanziaria
3	Non comporta oneri in quanto disciplina l'entrata in vigore della legge

**Totale 5.000,00**

### RIEPILOGO DEGLI ASPETTI FINANZIARI

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Importo
Art. 1	Spese di carattere corrente non ripetitive	Euro 5.000,00
Art. 2	-----	Euro 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

MISSIONE E PROGRAMMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
U.20.03	U0700110101	"Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio"	5.000,00	0	0
U 14.01	Capitolo da istituire	Spese per fare fronte al pagamento delle competenze del Commissario liquidatore e dei componenti di Comitato di sorveglianza del CORAP	5.000,00	0	0